

G A B L E
INSURANCE

BATLINER WANGER BATLINER
RECHTSANWÄLTE AG

Gable Insurance AG in Liquidation

Rapporto intermedio del liquidatore al 31 dicembre 2017

Indice

1	Introduzione	3
2	Attività	5
2.1	Averi bancari e titoli	5
2.2	Crediti da recuperare dall'attività assicurativa	5
2.2.1	Crediti verso intermediari assicurativi.....	5
2.2.2	Crediti verso riassicuratori	6
3	Passività	7
3.1	Contraenti d'assicurazione – crediti privilegiati	7
3.1.1	Insinuazione di crediti da prestazioni assicurative.....	7
3.1.2	Insinuazione di crediti di fondi di garanzia nazionali	8
3.2	Altri creditori – crediti del fallimento	8
3.2.1	Insinuazione di altri crediti	8
4	Stato della procedura concorsuale – gestione dell'attività assicurativa.....	9
4.1	Contraenti d'assicurazione	9
4.2	Intermediari assicurativi e liquidatori di sinistri.....	9
	Inghilterra	9
	Francia	10
	Danimarca	10
	Norvegia	10
	Germania.....	10
	Italia.....	10
	Spagna	11
	Irlanda.....	11
	Islanda	11
4.3	Riassicurazioni	11
4.4	Fondi di garanzia	12
	Inghilterra.....	12
	Italia.....	12
	Danimarca	13
	Irlanda.....	13
	Francia	13
4.5	Autorità di vigilanza.....	13
4.6	Cause giudiziarie pendenti	14
4.7	Difficoltà di natura giuridica	14

1 Introduzione

La fallita è una società per azioni ai sensi del diritto del Liechtenstein, il cui scopo statutario principale è svolgere attività diretta di assicurazione contro i danni, avendo la sede amministrativa principale nel Liechtenstein. Alla fine del 2005 la società ha ottenuto dall'ente di vigilanza finanziaria del Liechtenstein FMA l'autorizzazione a svolgere l'attività di assicuratrice contro i danni. L'azionista unica e quindi l'avente diritto economico della fallita è la Gable Holdings Inc. con sede nelle Isole Cayman (GHI). L'azionista principale della GHI è William Dewsall. Egli è stato contemporaneamente l'ultimo presidente del consiglio di amministrazione della fallita. Michael Hirschfield e Mark Fairman sono stati gli ultimi amministratori della fallita.

La fallita non vendeva polizze d'assicurazione nel Liechtenstein. L'attività assicurativa veniva invece svolta in undici paesi europei (Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Italia e Spagna). La fallita aveva esternalizzato le funzioni principali di compagnia d'assicurazioni a società di servizio con sede a Londra. I contratti assicurativi venivano stipulati nei paesi citati tramite una fitta rete di intermediari assicurativi, broker e agenti. La rendicontazione derivante dal complesso sistema di vendita era indirizzata alle società di servizio londinesi operanti per conto della fallita, attraverso cui venivano gestiti anche gli incassi dei premi, i conteggi delle provvigioni e in generale la regolazione dei sinistri. Nel Liechtenstein la fallita aveva soltanto un organico di 5 – 10 persone, per lo più con funzioni ausiliarie subordinate.

Negli anni antecedenti l'avvio della procedura concorsuale, la fallita aveva elaborato diversi piani di ristrutturazione e di intervento tesi a migliorare la situazione economica e gli accantonamenti attuariali ed in particolare ad adempiere i requisiti relativi al margine di solvibilità dapprima secondo il regime Solvency I e poi Solvency II. Giacché la FMA a metà del 2016 non aveva potuto constatare alcun risultato concreto e dopo che l'ufficio di revisione aveva sollevato notevoli dubbi sulla prosecuzione dell'attività aziendale, agli inizi di luglio 2016 la FMA ha dato il via a una procedura contro la fallita volta a interdirle la stipula di nuovi contratti di assicurazione. Infine, a inizi di settembre 2016 la fallita ha reso noto il fallimento di tutti i tentativi di risanamento. La FMA ha vietato pertanto alla fallita la stipula di nuovi contratti di assicurazione in tutti i rami assicurativi e in tutti i paesi e ha designato nell'ottobre 2016 la PricewaterCoopers AG di Zurigo (PwC) nelle funzioni di amministratore speciale. Alla fallita è stato vietato di disporre liberamente sui suoi valori patrimoniali. La PwC ha infine chiesto l'apertura della procedura concorsuale in novembre 2016. Le informazioni relative alla

designazione della curatrice fallimentare e le sue prime misure (p.es. la nomina di enstar a liquidatrice fallimentare) sono consultabili nel sito www.gableinsurance.li.

Una delle mansioni principali della curatrice fallimentare è gestire l'attività assicurativa della fallita. A tale scopo devono essere creati i requisiti necessari (amministrativi e organizzativi). La regolazione dei sinistri si è rivelata e continua a rivelarsi molto complessa e onerosa, poiché in ogni singolo paese in cui sono stati venduti i prodotti assicurativi è stata riscontrata una posizione di partenza diversa e occorre tenere conto di condizioni diverse. La fallita collaborava in undici paesi con una trentina di intermediari assicurativi, che distribuivano una cinquantina di prodotti diversi e che, dal canto loro, si affidavano per la vendita e la liquidazione dei sinistri a una rete composta rispettivamente di decine di sub agenti e liquidatori di sinistri. In totale, al momento della dichiarazione di fallimento, risultavano stipulate circa 130.000 polizze. In alcuni paesi i fondi di garanzia svolgono un ruolo centrale nella gestione del fallimento, in altri i partner di vendita non collaborano mentre in altri ancora anche i partner di vendita sono stati messi in liquidazione. Di conseguenza, è pressoché impossibile attuare singole misure a livello capillare; ogni paese, ogni intermediario assicurativo e ogni prodotto assicurativo richiedono una regolamentazione adeguata al singolo caso. Accanto a molte questioni e difficoltà amministrative e tecniche, la curatrice fallimentare si trova ad affrontare, oggi come ieri, le più diverse tematiche legali scaturenti dalle singole giurisdizioni e da ultimo anche aspetti strategici e di diritto fallimentare basilare riguardanti la verifica dei crediti insinuati.

Lo stato dei mezzi liquidi e delle immobilizzazioni della fallita si presenta al 31.12.2017 come segue:

Classe di immobilizzazioni	31.12.2017	30.11.2016	Δ in valuta	Δ in %
Liquidità	CHF 10.102.152,00	CHF 75.267.626,00	CHF -65.165.474,00	- 86,6%
Immobilizzazioni	CHF 83.230.034,00	CHF 19.626.186,00	CHF 63.603.848,00	
Totale	CHF 93.332.186,00	CHF 94.893.812,00	CHF -1.561.626,00	-1,6%

2 Attività

Le attività della fallita si compongono di averi bancari, titoli e crediti da recuperare derivanti dall'attività assicurativa. Non è ancora stato chiarito se esistono in aggiunta pretese di responsabilità da avanzare nei confronti di ex organi societari.

2.1 Averî bancari e titoli

La fallita detiene conti e depositi titoli in territorio nazionale. La curatrice fallimentare ha deliberato nel 2017 una nuova strategia di investimento dei mezzi liquidi, previa valutazione degli investimenti effettuati fino a quel momento. In sintesi, tale strategia consiste nella riduzione delle elevate liquidità a favore di investimenti liquidi e conservativi. Si dovrebbe in tal modo rimodellare l'orizzonte di investimento ed evitare un'ulteriore addebitamento di interessi negativi. Inoltre è stata rideterminata l'allocazione delle valute. In tale contesto, la curatrice fallimentare ha cercato di orientare la ripartizione delle valute approssimativamente ai pagamenti ai creditori previsti in futuro, riducendo in tal modo il rischio valutario. La nuova allocazione delle valute va considerata alla luce della norma di diritto fallimentare secondo cui i crediti devono essere insinuati nella rispettiva valuta nazionale, mentre la conversione dei crediti insinuati al fine di determinare la quota della massa fallimentare va effettuata in franchi svizzeri. Il pagamento della quota della massa fallimentare avverrà infine nella valuta in cui è avvenuta l'insinuazione del credito.

2.2 Crediti da recuperare dall'attività assicurativa

I crediti da recuperare dall'attività assicurativa si compongono, da un lato, dei premi assicurativi incassati dagli intermediari assicurativi ma non ancora inoltrati e, dall'altro, dai crediti verso i riassicuratori.

2.2.1 Crediti verso intermediari assicurativi

Questa voce riguarda i crediti derivanti dal sistema di vendita, vantati nei confronti degli intermediari assicurativi, i quali hanno incassato i premi assicurativi per la fallita (secondo il bilancio interinale stilato dalla PwC al 30.6.2016 circa 85 milioni di franchi svizzeri). Non è al momento ancora possibile effettuare una valutazione affidabile e complessiva riguardo se e in quale entità questa posta attiva sia recuperabile e se eventualmente dai costi di acquisizione attivati (crediti verso gli intermediari assicurativi riguardanti il rimborso delle provvigioni pagate in eccesso) siano prevedibili ancora reflussi di denaro. I crediti verso gli intermediari assicurativi sono stati tuttavia rivendicati e la curatrice fallimentare è in contatto con tali intermediari. Al 31.12.2017 è stato possibile incassare dai sopraccitati circa 4,8 milioni di franchi sul totale di

circa 85 milioni di franchi. Si prevede di incassare ancora altri 1,2 milioni di franchi. Per contro, dal punto di vista attuale bisogna temere che non siano recuperabili crediti per circa 53 milioni di franchi. Gli sforzi volti al recupero di questi crediti sono in corso.

2.2.2 Crediti verso riassicuratori

La curatrice fallimentare intrattiene uno stretto contatto con le compagnie di riassicurazione coinvolte, a cui si ricorre contrattualmente o usualmente nel contesto della regolazione dei sinistri. I diritti della fallita verso i riassicuratori sono in tal modo tutelati nel migliore dei modi. Sia i sinistri già denunciati che i nuovi sinistri vengono analizzati al fine di accertare se sia possibile effettuare una rivendicazione proporzionale verso i riassicuratori. Ad oggi, sono pervenute alla fallita 339.959,00 sterline britanniche e sono state dichiarate esigibili ulteriori 609.157,32 sterline di crediti verso i riassicuratori.

3 Passività

Gli (ex) contraenti d'assicurazione della fallita e gli altri creditori detenenti crediti di assicurazione privilegiati costituiscono la categoria di creditori più grande e più importante in termini numerici e di valore. La Legge sulla vigilanza in campo assicurativo del Liechtenstein accorda loro una particolare tutela e li privilegia nei confronti degli altri creditori. Il punto focale dell'attività svolta finora dalla curatrice fallimentare e dagli specialisti a cui essa si è rivolta è stato costituito quindi dalla gestione dei crediti di assicurazione privilegiati.

In primo luogo va citata in tale contesto la trattazione dei sinistri già denunciati. Il sistema in funzione precedentemente per la regolazione dei sinistri è stato e viene tuttora ampiamente applicato nella misura usuale, salvo che ciò sia possibile dal punto di vista legale e sussista una disponibilità alla cooperazione da parte dei soggetti coinvolti. La regolazione dei sinistri procede su binari regolari, eccetto che riguardo l'intermediario assicurativo Acton. Quest'ultimo si rifiuta di regolare i sinistri per il proprio portafoglio di assicurati, come fatto in precedenza, senza una remunerazione aggiuntiva e a consegnare le informazioni e la documentazione (pratiche dei sinistri) necessarie per la regolazione dei sinistri. Tale comportamento rende in larga misura impossibile gestire il portafoglio di Acton.

3.1 Contraenti d'assicurazione – crediti privilegiati

3.1.1 Insinuazione di crediti da prestazioni assicurative

Entro il 31.12.2017 erano stati insinuati nella massa passiva circa 2250 crediti di assicurazione (ovvero crediti di contraenti d'assicurazione, assicurati, beneficiari o terzi danneggiati). Si tratta principalmente di crediti riferiti a prestazioni derivanti da sinistri. I crediti riguardanti il rimborso di premi assicurativi non acquisiti sono stati finora insinuati in numero esiguo.

Al 31.12.2017 erano in corso di elaborazione circa 12.700 sinistri. Al 30.09.2017 si contavano ancora 11.000 sinistri. Complessivamente, ovvero comprendendo tutti i paesi, tutti gli intermediari assicurativi e i prodotti assicurativi, il totale di sinistri denunciati presso la fallita ammonta a circa 277 milioni di sterline britanniche, di cui prima dell'avvio della procedura concorsuale erano stati liquidati circa 116 milioni di sterline. Dal calcolo scaturiscono possibili crediti di assicurazione derivanti da sinistri per un'entità di circa 161 milioni di sterline.

I crediti possono essere insinuati entro l'1.9.2018. L'udienza in tribunale riguardante la verifica dei crediti insinuati si svolgerà il 12.12.2018.

3.1.2 Insinuazione di crediti di fondi di garanzia nazionali

Nei diversi paesi i fondi di garanzia nazionali si occupano del pagamento di risarcimenti legittimi connessi a sinistri e al rimborso di premi non acquisiti. Il pagamento di un credito assicurativo da parte del fondo di garanzia implica che il contraente d'assicurazione ceda, come controprestazione, il suo credito assicurativo al fondo di garanzia.

Circa una polizza su due era stata venduta dalla fallita in Inghilterra, motivo per il quale già al momento attuale è prevedibile che il fondo di garanzia inglese FSCS insinuerà il credito di importo maggiore. Il FSCS ha saldato complessivamente al 31.12.2017 crediti di assicurazione (derivanti da sinistri) per un controvalore di circa 16,5 milioni di sterline britanniche e rimborsi per crediti dovuti al risarcimento di premi non acquisiti per un controvalore di circa 10,2 milioni di sterline. I pagamenti effettuati dal FSCS si basano sulla liquidazione dei sinistri effettuata dagli intermediari assicurativi o dai sub agenti da questi incaricati, con i quali la curatrice fallimentare è in costante contatto e che prestano la loro opera secondo i criteri degli accordi stipulati con la fallita. Si deve ipotizzare che i pagamenti effettuati dal FSCS verranno insinuati in forma di credito complessivo e accettati come crediti di assicurazione.

Il fondo di garanzia danese che ha provveduto fino a una certa entità a coprire i sinistri denunciati entro il 31.3.2017 da contraenti d'assicurazione danesi ha già effettuata un'insinuazione di crediti temporanea. Il credito rivendicato ammonta a un importo di poco superiore a 26 milioni di franchi svizzeri, laddove non risultano ancora rilevati i crediti connessi ai rimborsi dei premi.

3.2 Altri creditori – crediti del fallimento

3.2.1 Insinuazione di altri crediti

Al 31.12.2017 si contavano circa 50 insinuazioni di crediti per un totale complessivo di circa 500.000,00 franchi svizzeri da parte di non contraenti d'assicurazione, che hanno notificato crediti concorsuali (ovvero non crediti di assicurazione).

4 Stato della procedura concorsuale – gestione dell’attività assicurativa

La curatrice fallimentare viene supportata nella gestione dell’attività assicurativa della fallita principalmente dalla liquidatrice fallimentare Enstar, dalla sua affiliata Cranmore e dall’attuarista Valucor. La fallita stessa impiega tre dipendenti. La collaborazione tra i principali soggetti della procedura concorsuale è illustrata nel prospetto allegato.

4.1 Contraenti d’assicurazione

La curatrice fallimentare ha l’obbligo di informare regolarmente i creditori sull’andamento della procedura concorsuale. In considerazione del numero di circa 130.000 contraenti d’assicurazione della fallita e quindi di creditori è possibile fornire solo in misura limitata un’informazione individuale. L’entità dei contatti presi da parte dei contraenti d’assicurazione è scesa in misura continuativa nel corso dei mesi dall’avvio della procedura concorsuale. Questa riduzione è riconducibile al fatto che le incertezze iniziali sono state nel frattempo fugate nella maggior parte dei casi. I contraenti d’assicurazione hanno acquistato una nuova copertura assicurativa ed hanno quindi un nuovo partner d’assicurazione, oppure nel caso di sinistri per cui ha ancora competenza la fallita si rivolgono in maggioranza ai propri intermediari assicurativi.

La curatrice fallimentare adempie i propri obblighi informativi nei confronti dei creditori rendendo accessibili informazioni nel sito web. Nel sito si trovano notizie e documentazioni nelle quattro lingue principali tedesco, inglese, francese e italiano. La curatrice fallimentare ha inoltre istituito una newsletter a cui si possono abbonare i contraenti d’assicurazione o altre persone interessate/coinvolve.

4.2 Intermediari assicurativi e liquidatori di sinistri

Inghilterra

L’Inghilterra era il mercato principale della fallita. Nel 2016 erano in essere contratti di intermediazione con dodici intermediari assicurativi. Al momento dell’avvio della procedura concorsuale erano attive circa 60.000 polizze. La gamma di prodotti si componeva principalmente di polizze RC veicoli, assicurazioni per piccoli imprenditori (RC, interruzione

d'affari, edifici, spese legali, ecc.), polizze infortuni, assicurazioni su edifici e finanziamenti per spese processuali.

Francia

La fallita collaborava in Francia direttamente con quattro intermediari. In aggiunta operavano diversi sub agenti. Al momento dell'avvio della procedura concorsuale erano attive circa 50.000 polizze. La gamma di prodotti si componeva di assicurazioni per piccoli imprenditori (RC, interruzione d'affari, edifici, spese legali, ecc.), polizze per appaltatori edilizi e assicurazioni su edifici.

Danimarca

Dopo l'Inghilterra, la Danimarca costituiva il secondo principale mercato della fallita. Al momento dell'avvio della procedura concorsuale erano attive circa 27.000 polizze. La gamma di prodotti si componeva di polizze RC veicoli, polizze per appaltatori edilizi, polizze infortuni e assicurazioni su edifici. L'unico intermediario danese che si occupava in proprio dei sinistri ha nel frattempo dichiarato anch'esso il fallimento.

Norvegia

In Norvegia un intermediario aveva piazzato circa 21.000 polizze assicurative. La gamma di prodotti si componeva di polizze infortuni, polizze per tassisti, assicurazioni su cauzioni per locazioni, garanzie di leasing, garanzie di prestazioni, assicurazioni di invalidità e assicurazioni su edifici.

Germania

In Germania operava per la fallita un solo intermediario. Egli ha venduto circa 9000 polizze assicurative, in maggioranza assicurazioni su edifici e polizze RC, laddove egli è anche responsabile della regolazione dei sinistri.

Italia

Al momento del fallimento operavano per la fallita quattro intermediari, che hanno venduto circa 5000 polizze. Un intermediario stipulava polizze RC veicoli, gli altri tre polizze fideiussorie. Due intermediari hanno nel frattempo dichiarato il fallimento. Della regolazione dei sinistri delle polizze RC si occupano ora le compagnie d'assicurazione locali incaricate dal CONSAP.

Spagna

In Spagna per la fallita operava un unico intermediario. Egli collaborava con un certo numero di sub agenti (il cui nome è sconosciuto alla curatrice fallimentare). Attraverso questa rete di sub agenti egli ha venduto, facendo base su Valencia, polizze riguardanti i rami RC e polizze di garanzia per appaltatori edilizi (Decenal). Il portafoglio assicurativo ammonta a circa 2000 contratti, laddove circa due terzi riguardano polizze Decenal. Nel frattempo l'intermediario ha interrotto l'attività. La regolazione dei sinistri spagnoli è comunque garantita, laddove sono ormai aperte ancora 10-15 pratiche di sinistro.

Irlanda

L'attività in Irlanda veniva svolta da sei intermediari (circa 1200 polizze). La gamma di prodotti comprendeva finanziamenti per spese processuali, polizze RC veicoli, assicurazioni per piccoli imprenditori (RC, interruzione d'affari, edifici, spese legali, ecc.), garanzie, polizze infortuni e assicurazioni su edifici. Dopo che in Irlanda avevano dapprima operato per la fallita cinque diversi liquidatori sinistri, è stato possibile consolidare la regolazione dei sinistri presso un unico operatore. Al 31.12.2017 erano in corso di elaborazione circa 80 sinistri.

Islanda

In Islanda operava un intermediario (circa 300 polizze) che si occupava anche della regolazione dei sinistri. Egli vendeva assicurazioni per piccoli imprenditori (RC, interruzione d'affari, edifici, spese legali, ecc.), ha proseguito la gestione dei sinistri dopo l'apertura della procedura concorsuale e ha rimborsato con i propri mezzi i contraenti d'assicurazione. Finora non sono pervenute richieste d'insinuazione di crediti dall'Islanda.

4.3 Riassicurazioni

Il portafoglio riassicurativo della fallita comprende un certo numero di cosiddetti accordi "Excess of Loss" (XOL) e "Quota Share" (QS). Il modello XOL prevede che il riassicuratore si faccia carico dei danni nella misura in cui essi superino un determinato importo base definito. Con il modello QS il riassicuratore partecipa invece in misura proporzionale all'importo dei danni. I modelli concordati coprono le più diverse classi d'assicurazione di singoli intermediari o di interi gruppi di intermediari. I programmi XOL sono stati prorogati dalla curatrice fallimentare al fine di includere il lasso di tempo non coperto al momento dell'avvio della procedura concorsuale in seguito al mancato rinnovo ordinario e al mancato pagamento dei premi.

La curatrice fallimentare si adopera affinché la fallita adempia tutti gli obblighi necessari verso i riassicuratori e affinché i crediti della fallita presso i riassicuratori vengano insinuati correttamente e pagati.

4.4 Fondi di garanzia

I diversi fondi di garanzia europei saranno in definitiva i principali creditori della fallita. È essenziale coinvolgerli nel processo di liquidazione della fallita. La curatrice fallimentare ha adottato le adeguate misure al riguardo.

Non in tutte le giurisdizioni europee coinvolte i fondi di garanzia sono disposti a intervenire per una compagnia d'assicurazione domiciliata all'estero. Questo è in particolare il caso della Francia, della Spagna e della Norvegia. In Germania non esiste un fondo di garanzia per le assicurazioni del ramo non-vita.

Inghilterra

Le prestazioni del fondo di garanzia inglese FSCS sono molto vaste in confronto a quelle degli altri paesi coinvolti. Il FSCS copre al 100% i crediti derivanti da assicurazioni obbligatorie (p.es. RC datore di lavoro o RC veicoli) mentre vengono rimborsati al 90%, con poche eccezioni, i crediti legittimi derivanti da assicurazioni non obbligatorie. Lo stesso principio vale in proporzione per i crediti riguardanti il rimborso di premi ai contraenti d'assicurazione attraverso i rispettivi intermediari. Le procedure di collaborazione con il FSCS sono state avviate e funzionano regolarmente.

Italia

Il CONSAP è il fondo di garanzia per i crediti riguardanti l'assicurazione RC veicoli in Italia. La fallita ha venduto in Italia polizze RC per flotte di veicoli aziendali attraverso un intermediario. Dopo l'avvio della procedura concorsuale la responsabilità per la liquidazione dei sinistri riguardo tali polizze è ricaduta sul CONSAP, che in conformità alle norme di legge ha incaricato di tale compito compagnie d'assicurazione locali. La regolazione dei sinistri è organizzata dal CONSAP.

Nel contesto di un accordo europeo nel ramo dell'assicurazione RC veicoli, il CONSAP addebita i risarcimenti versati al Fondo nazionale svizzero di garanzia FNG, a cui aderisce il Liechtenstein. Il FNG fungerà al termine da creditore della fallita.

Danimarca

La Danimarca gestisce un fondo di garanzia che tutela i contraenti d'assicurazione per un periodo limitato di tempo nel caso in cui uno dei membri del fondo dichiara fallimento. La fallita non era membro di questo fondo sicché in conformità alla situazione giuridica allora vigente in Danimarca i contraenti d'assicurazione danesi non erano tutelati dal fondo di garanzia nazionale. La molteplicità di assicurati danesi coinvolti nel caso ha spinto tuttavia il Legislatore ad effettuare un adeguamento legislativo. Da un lato, è stata garantita ai contraenti d'assicurazione una post-regolamentazione riguardante il ramo assicurativo, dall'altro è stata loro concessa la possibilità di insinuare i propri crediti entro il 31.03.2017. Il fondo di garanzia danese coprirà i crediti di assicurazione insinuati entro i termini.

Irlanda

Il fondo di garanzia irlandese ICF è, in linea generale, competente anche per le compagnie d'assicurazione insolventi che hanno venduto in territorio irlandese polizze assicurative nel contesto della libera circolazione dei servizi. L'insinuazione dei crediti è tuttavia possibile in misura soltanto molto limitata. Sono coperti unicamente i danni alla persona, laddove la prestazione si limita al 65% del totale. Inoltre il fondo eroga le sue prestazioni soltanto se nessuna delle altre parti coinvolte (incluso l'assicurato stesso) sia in grado di pagare i risarcimenti.

Francia

Il fondo di garanzia francese FGAO tutela i contraenti d'assicurazione di polizze obbligatorie, come RC veicoli e RC per attività edilizie. Il FGAO copre il 90% di tutti i crediti scaturiti dal fallimento di una compagnia d'assicurazione. Finora il fondo ha tuttavia ribadito di essere competente soltanto per le compagnie d'assicurazione domiciliate in Francia. Il Legislatore transalpino ha tuttavia formulato di recente un chiarimento: dall'1.7.2018 saranno coperti dalla tutela del FGOA anche i contraenti d'assicurazione di compagnie assicurative straniere che operano a livello transfrontaliero nel contesto della libera circolazione dei servizi. Questa regolamentazione vale soltanto per i contraenti d'assicurazione privati. Per i contraenti d'assicurazione francesi della fallita la modifica legislativa è giunta tuttavia troppo tardi.

4.5 Autorità di vigilanza

In seguito all'avvio della procedura concorsuale, in virtù di un decreto del 25.11.2016 l'autorità di vigilanza del Liechtenstein FMA ha privato la fallita dell'autorizzazione di svolgere l'attività di assicurazione contro i danni, consentendo tuttavia la prosecuzione della gestione operativa

e in particolare la regolazione dei sinistri. La fallita ha l'obbligo di informare regolarmente la FMA riguardo l'andamento della procedura concorsuale, mentre la FMA è a sua volta tenuta a informare le autorità di vigilanza europee. I rappresentanti della FMA e della curatrice fallimentare si incontrano di norma bisettimanalmente per scambiare notizie sugli sviluppi attuali. In caso di necessità, anche il giudice fallimentare prende parte ai colloqui.

La FMA è in contatto diretto con le autorità di vigilanza europee mentre la curatrice fallimentare risponde nei confronti delle autorità di vigilanza straniere soltanto su richiesta o dietro istruzione della FMA.

4.6 Cause giudiziarie pendenti

Nel Liechtenstein la curatrice fallimentare è coinvolta attualmente soltanto in una causa giudiziaria al cospetto del Tribunale del Liechtenstein. All'estero la curatrice fallimentare è coinvolta in oltre 100 procedimenti giudiziari.

4.7 Difficoltà di natura giuridica

Dall'inizio del suo mandato la curatrice fallimentare ha dovuto confrontarsi con diversi "*busillis*" giuridici. Il diritto del Liechtenstein non offre risposte esplicite per alcune questioni giuridiche ostiche, la cui risposta è tuttavia di rilevanza essenziale per la prosecuzione della procedura concorsuale. Le principali difficoltà di natura giuridica vengono qui sotto descritte in sintesi:

- in seguito ai prodotti assicurativi venduti da Gable, connotati da effetti contrattuali in parte molto lunghi o di fatto addirittura a tempo indeterminato (p.es. le cosiddette polizze Décennale in Francia, Danimarca e Spagna, il Workmen's Compensation in Norvegia), la curatrice fallimentare sta cercando soluzioni pragmatiche tese ad evitare che la procedura concorsuale si protragga senza una fine prevedibile). Sebbene i contratti assicurativi siano stati sciolti in forza di legge un mese dopo l'avvio della procedura concorsuale, la fallita potrebbe dover rispondere, secondo la conformazione delle polizze d'assicurazione affine alla garanzia legale o commerciale, per sinistri che si verificheranno soltanto tra molti anni. I contraenti d'assicurazione coinvolti sarebbero quindi in grado solo tra molti anni di insinuare i propri crediti legittimi. Inoltre dei termini d'insinuazione eccezionalmente lunghi, che siano stabiliti per legge o per contratto, potrebbero far sì che la procedura concorsuale non termini prima che siano scaduti tutti i termini nei rispettivi paesi.
- La curatrice fallimentare deve occuparsi di due crediti di entità più ingente di contraenti d'assicurazione/creditori, che hanno natura condizionata. Nel dettaglio, tali crediti riguardano danni o vizi della cosa che erano già in essere

al momento dello scioglimento del contratto ma che sono stati individuati soltanto in un momento successivo e che di conseguenza non è possibile insinuare “concretamente” nella massa passiva. Tali crediti sono soggetti alla condizione che il danno o il vizio della cosa preesistente venga individuato e denunciato. Il problema è costituito tuttavia dal fatto che il credito rivendicato (ovvero un danno futuro) non è quantificabile in termini di entità, tanto più che nelle polizze dei relativi prodotti assicurativi non erano stabiliti massimali di responsabilità.

- In conformità alla Legge sulla vigilanza in campo assicurativo del Liechtenstein, i crediti di assicurazione accertabili dai registri della compagnia d'assicurazione si intendono insinuati. Non è desumibile tuttavia dalla legge quali tipologie di crediti di assicurazione siano accertabili e quindi siano da considerare insinuati. Su tale questione non esiste giurisprudenza o dottrina nel Liechtenstein. La questione se e in quale misura si intendano insinuati automaticamente dei crediti è di grande rilevanza in considerazione del grande numero di potenziali creditori (circa 130.000 contraenti d'assicurazione), soprattutto con riguardo al rimborso dei premi.
- La fallita è parte in causa di svariati procedimenti giudiziari all'estero. In conformità alla Legge sulla vigilanza in campo assicurativo del Liechtenstein, per rispondere alla questione di come l'avvio della procedura concorsuale impatti sulle azioni giudiziarie di singoli creditori, occorre appellarsi alle norme giuridiche del Liechtenstein. Si applica il diritto del Liechtenstein anche per valutare se dopo l'avvio della procedura concorsuale si possano avviare procedimenti giudiziari contro la fallita. Fanno eccezione tuttavia gli effetti esercitati su cause giudiziarie già pendenti, che si orientano alle norme giuridiche del paese di litispendenza. Si applicano ugualmente le norme giuridiche del paese di litispendenza per decidere l'eventuale interruzione del procedimento in corso all'estero.
- La curatrice fallimentare si deve inoltre occupare di vari casi in cui le polizze d'assicurazione sono state impugnate. In parte, l'impugnazione è stata effettuata da contraenti d'assicurazione, in parte le polizze sono state invece dichiarate invalide dalla fallita con effetto dall'inizio del contratto (principalmente per presunta violazione di obblighi da parte del contraente d'assicurazione, come p.es. per omessa comunicazione di fattispecie rilevanti). Tali costellazioni si distinguono dallo scioglimento di un rapporto assicurativo dovuto a disdetta (con effetto a far data dalla disdetta). Qui si pone la questione di come agire a

fronte a simili costellazioni riguardo i premi versati dai contraenti d'assicurazione.

- La curatrice fallimentare deve affrontare diverse richieste di restituzione di cauzioni versate. È assoggetta alle norme di diritto reale la questione di quali beni costituiscano oggetto di restituzione nel fallimento e di quali ne possa essere richiesta la consegna. Poiché gli importi in denaro (cauzioni), che dovrebbero venire restituiti, sono stati uniti ad importi in denaro di altri contraenti d'assicurazione, si pone la questione se sia ammessa una restituzione nel fallimento.
- L'intera attività operativa della fallita è stata condotta all'estero. Le polizze venivano vendute attraverso intermediari assicurativi all'estero. Inoltre mansioni amministrative essenziali della fallita erano delegate a terzi all'estero. La fallita è vincolata pertanto all'ausilio di intermediari e a informazioni che si trovano all'estero. Assumono pertanto particolare rilievo le facoltà della curatrice fallimentare nei paesi esteri. È vero che la questione di quali siano le facoltà che le spettano dipende dalle norme giuridiche del Liechtenstein, ma nell'esercizio di tali mansioni la curatrice fallimentare è tenuta ad ottemperare le norme degli altri Stati in cui agisce. L'entità concreta delle facoltà della curatrice fallimentare all'estero va pertanto determinata di caso in caso.

Vaduz, 22 febbraio 2018

BATLINER WANGER BATLINER Rechtsanwälte AG

Allegato: prospetto delle parti coinvolte